



Gli speciali di Ragionando

Negoziazione assistita, nuovo arbitrato, divorzio breve

edizione del 03/01/2015, cui hanno collaborato [l'Avv. Daniela Gattoni](#), [l'Avv. Claudia Gianotti](#) (.....e tutti quelli del team di [Ragionando_weblog](#))

Table Of Contents

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato: divorzio "lampo" con l'avvocato ma senza giudice	3
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato in materia di famiglia: i primi chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno	7
Divorzio breve e divorzio immediato: approvato in Commissione Giustizia al Senato il ddl sul divorzio breve	10
Incontro-confronto in tema di negoziazione assistita e 'nuovo' arbitrato: le slide	12
Gli atti dell'incontro del 24/11/2014. Parte prima: la negoziazione assistita	13
Gli atti dell'incontro del 24/11/2014. Parte seconda: l'arbitrato	20
La negoziazione assistita familiare	23
La procedura semplificata di separazione e divorzio avanti al Sindaco	27
Le indicazioni ministeriali sulla procedura semplificata di separazione e divorzio davanti al Sindaco	31

[Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato: divorzio "lampo" con l'avvocato ma senza giudice](#)

di Avv. Claudia Gianotti - 06/10/2014

Il recente [DL 132/2014, pubblicato in GU lo scorso 12/09/2014](#) (ad oggi non convertito), dal titolo "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*", ha introdotto nel nostro ordinamento, come peraltro si evince dal titolo stesso, nuovi strumenti volti a consentire al cittadino rimedi alternativi al ricorso all'autorità giudiziaria.

Considerata l'immediata efficacia del decreto legge, non si sono fatte attendere le prime applicazioni pratiche delle novità da esso introdotte, che hanno in tal modo consentito a **due coppie del Nord Italia, assistite dai propri avvocati, di divorziare consensualmente nel giro di poche ore e senza necessità di attendere alcuna pronuncia da parte di un giudice.**

A riportare la notizia è un articolo apparso lo scorso 02/10/2014 sul [sito del Messaggero](#), che appunto rende noto come grazie alle nuove norme contenute nel [DL 132/2014](#) le due coppie di coniugi hanno potuto sciogliersi dal proprio legame matrimoniale semplicemente siglando un accordo con la sola assistenza del proprio avvocato.

Di che cosa stiamo parlando: procedura di negoziazione assistita da un avvocato

Ricordiamo che con il [DL 132/2014](#) si è tradotto in norme di legge ciò che era stato oggetto di discussione e confronto tra il governo e l'avvocatura durante i tavoli tecnici istituiti dal ministero della giustizia in vista di una prossima e in linea di massima condivisa riforma della giustizia (v. post del [27/03/2014](#) e del [02/09/2014](#)). Ci si riferisce in particolare alla **procedura di negoziazione assistita da un avvocato**, disciplinata dal capo II del [DL in questione](#). Procedura che essendo contenuta in un decreto legge è entrata da subito in vigore - a differenza, peraltro, di altre disposizioni pure contenute nel decreto stesso.

Si tratta, in estrema sintesi, di un accordo attraverso il quale le parti risolvono in via bonaria e consensuale la controversia tra loro in corso con la sola assistenza dei propri avvocati. A differenza di un tradizionale accordo stragiudiziale, la **convenzione in tal modo raggiunta ed in possesso di determinati requisiti, tra i quali appunto l'assistenza di un avvocato, costituisce titolo esecutivo e per iscrivere ipoteca al pari delle sentenze civili emesse dal giudice.** In sostanza un'efficacia analoga all'accordo raggiunto in sede di mediazione ai sensi dell'art. 15 [D. LGS 28/2010](#).

Convenzione di negoziazione assistita da una avvocato nel diritto di famiglia

Tuttavia la vera novità contenuta nel [DL 132/2014](#) riguarda quanto previsto all'art 6, rubricato "*Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.*"

La novità in questione, anche se con una dicitura poco sintetica, ha in realtà un effetto pratico più che efficace ed immediato: **due coniugi potranno, infatti, consensualmente decidere di separarsi o divorziare, semplicemente sottoscrivendo un accordo**, o meglio una convenzione, **con la sola assistenza di un avvocato**, ovvero senza la necessità di adire alcun Tribunale. Naturalmente la convenzione in questione, oltre a dover possedere determinati requisiti, prescritti dalla norma, sarà valida ed efficace solo se non vi è la presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non ancora economicamente autosufficienti. La convenzione raggiunta, autenticata dall'avvocato (e munita delle certificazioni di cui all'art. 5 - autografia delle firme delle parti e conformità dell'accordo a norme imperative e di ordine pubblico), dovrà poi essere trasmessa dall'avvocato rogante, a pena di sanzione pecuniaria, all'ufficiale dello stato civile del comune ove fu iscritto (o trascritto se concordatario) il matrimonio, affinché questi proceda con le dovute annotazioni.

I casi di Belluno e Pavia

Ciò pertanto è quanto accaduto a Belluno e Pavia, ove due impavide coppie di coniugi ed i loro altrettanto impavidi avvocati hanno usufruito immediatamente del nuovo strumento, avendo divorziato, come riportato, in sole poche ore anziché attendendo svariati mesi. La circostanza non ha mancato di causare non poche e prevedibili perplessità al (probabilmente) ignaro ufficiale di stato civile richiesto di procedere all'annotazione dell'atto, dato che, allo stato, considerata la novità della disciplina, non risultano ancora emanate circolari applicative ed interpretative della nuova procedura.

Le sorti del DL 132/2014: che succede in caso di mancata conversione?

Quanto accaduto, oltre all'aspetto prettamente informativo, pone in realtà una serie di problemi piuttosto complessa e di non facile ed immediata soluzione. Ci si riferisce al fatto che la convenzione assistita nell'ambito delle controversie tra coniugi, oggi in vigore, impropriamente ma efficacemente definita nuovo divorzio "lampo", è contenuta all'interno di un decreto legge non ancora convertito.

Come noto, infatti, un decreto legge è un atto normativo di iniziativa governativa avente forza di legge ed efficacia immediata, ma detta efficacia è limitata temporalmente. Decorsi sessanta giorni, se il decreto non viene convertito in legge ordinaria dal parlamento decade, ovvero è come se non fosse mai esistito. Così infatti l'art. [77 Cost.](#):

[...] Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

La perdita di efficacia *ex tunc* degli effetti prodotti dal decreto legge non convertito può infatti

determinare gravi conseguenze in ordine ai rapporti giuridici venutisi a creare nel vigore del decreto stesso.

Si pensi infatti alla sorte di quei coniugi che nelle more della conversione del decreto si sono avvalsi della nuova disciplina, mutando così, nel caso di divorzio, il proprio stato civile, la cui ultima circostanza porta con sé anche ulteriori effetti giuridici, quali *in primis* la possibilità di contrarre nuovo matrimonio e la perdita dei diritti successori nei confronti dell'*ex* coniuge.

Cosa potrebbe, dunque, accadere a tali soggetti se il [decreto legge 132/2014](#), contenente la disciplina di cui sopra, non fosse convertito in termini o fosse addirittura respinto da una delle Camere?

L'[art. 77 Cost.](#) parla chiaro: **il decreto legge non convertito perde efficacia sin dall'inizio, come se non fosse mai esistito**. Tuttavia il fatto che il decreto legge abbia forza di legge equiparata alla legge ordinaria, non può essere privo di rilievo in merito a situazioni giuridiche che siano venute ad esistenza nel (limitato) vigore dello stesso. Quali dunque le possibili soluzioni?

La legge di sanatoria

Tralasciando l'eventualità di una reiterazione dello stesso decreto legge da parte del governo - circostanza quest'ultima di dubbia legittimità costituzionale, il cui approfondimento esula dal presente contributo - notiamo che lo stesso [art. 77 Cost. u.c.](#) prevede espressamente un possibile rimedio a tali situazioni, stabilendo che con legge ordinaria le Camere possono regolare i rapporti giuridici venuti ad esistenza per effetto del decreto legge non convertito. Si tratta della cosiddetta **legge di sanatoria**.

Tuttavia, considerato il necessario iter legislativo ordinario, un'eventuale legge di sanatoria potrebbe ragionevolmente essere adottata in tempi non strettamente contigui alla decadenza del decreto, mantenendo, pertanto l'incertezza circa le sorti di quei rapporti giuridici determinatisi per effetto di quel medesimo decreto. Ed ,inoltre, la permanenza o meno di detti effetti sarebbe comunque rimessa all'attività parlamentare, quella stessa attività che per inerzia (in caso di decadenza per mancata conversione) o volontà (in caso di decadenza per mancata approvazione) non ha provveduto al consolidamento del decreto nella sua forma più semplice: conversione in legge ordinaria dello stesso.

E, dunque, nelle more dell'adozione della legge di sanatoria come potranno ad esempio regolarsi i rapporti di quei coniugi che hanno provveduto a sciogliersi dal proprio vincolo matrimoniale secondo un modello che non è più legalmente previsto dall'ordinamento con la caducazione del decreto?

Il bilanciamento degli interessi e dei valori costituzionali

In realtà la questione potrebbe risolversi anche in altro modo ponendo l'accento sul **valore degli interessi e dei diritti fondamentali della persona** che vengono in gioco. Sotto tale aspetto, **la regola della cessazione degli effetti del decreto non convertito posta dall'[art. 77 Cost.](#) non può che cedere il passo di fronte a valori, principi e diritti della persona costituzionalmente protetti e garantiti.**

La questione può essere meglio compresa con alcuni esempi.

Si pensi al caso in cui con decreto legge venga depenalizzato un reato o venga prevista una situazione più favorevole per imputati e condannati, e che tale decreto non venga successivamente convertito e, dunque,

definitivamente eliminato dall'ordinamento giuridico.

Ebbene, nessuno potrà dubitare del fatto che non potranno essere perseguiti e puniti quei fatti che nel momento in cui furono commessi non costituivano reato perchè avvenuti nel periodo di vigenza del decreto legge, pur se, successivamente costituenti reato per effetto della caducazione del decreto stesso. E ciò sulla base dei principi del *favor rei* e della irretroattività delle legge penale, quest'ultima prevista dall'[art. 25 Cost.](#)

Nei casi di specie, la decisione di una coppia di far cessare il proprio vincolo matrimoniale adottando un modello alternativo istituito da un decreto legge, potrà essere successivamente posta nel nulla per il solo fatto della caducazione del decreto che ha introdotto tale possibilità?

Se la libertà di contrarre matrimonio e di sciogliersi da esso sono valori costituzionalmente garantiti e protetti la risposta non potrà che essere negatva.

In conclusione

Nonostante le possibilità che i pionieri del divorzio "lampo" (nonchè altri che si avvarranno di tal novità nel frattempo) possano veder garantito il loro status sulla base di quanto sopra accennato non si può certo esimersi dal rilevare che la celere conversione del [DL 132/2014](#) in legge ordinaria sia l'ipotesi più auspicabile, considerato il valore degli interessi in gioco e l'immediata consequenzialità degli effetti che in tal modo verrebbero garantiti senza soluzione di continuità.

Allo stato, dunque, passiamo la "palla" in mano a Camera e Senato...

Documenti & materiali

Scarica il testo del [DL 132/2014, pubblicato in GU lo scorso 12/092014](#) (ad oggi non convertito)

Leggi l'[articolo del 03/10/2014 su Messaggero.it](#)

Scarica il testo del [D.LGS 28/2010](#)

Riepilogo dei dati di download

- Titolo dell'articolo: Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato: divorzio "lampo" con l'avvocato ma senza giudice
- Di: Avv. Claudia Gianotti
- Pubblicato il: 06/10/ 2014
- Su: Ragionando_weblog
- Indirizzo: <http://www.judicare.it/Ragionando/dl-1322014-convenzione-negoziazione-assistita-avvocato-divorzio-lampo-claudia-gianotti/>

Potete citarlo così: *Avv. Claudia Gianotti, «Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato: divorzio "lampo" con l'avvocato ma senza giudice», 06/10/2014, Ragionando_weblog, scaricabile da: <http://www.judicare.it/Ragionando/dl-1322014-convenzione-negoziazione-assistita-avvocato-divorzio-lampo-claudia-gianotti/>*

[Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato in materia di famiglia: i primi chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno](#)

di Avv. Claudia Gianotti - 14/10/2014

Dopo le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dal [DL 132/2014](#), (v. [post del 06/10/2014](#)) si segnalano anche i primi chiarimenti resi sul punto dal Ministero dell'Interno con la recente [circolare n.16/2014](#).

Come avevamo riportato nel nostro precedente [post del 06/10/2014](#), una delle novità più interessanti, ma anche più discusse, introdotte dal [DL 132/2014](#) è la cd. **convenzione di negoziazione assistita da un avvocato**, procedura che, come noto, con l'entrata in vigore del decreto, consente alle parti di **risolvere le proprie controversie senza la necessità di rivolgersi al giudice, ma con la sola assistenza del proprio avvocato**. E ciò anche in **materia di famiglia**, potendo i coniugi, a determinate condizioni, separarsi e divorziare senza per l'appunto ricorrere ad alcun giudice.

E così dopo le due coppie del Nord Italia che hanno fatto da apripista, è stata recentemente emanata una [circolare chiarificatrice, la n. 16/2014, da parte del Ministero dell'Interno](#) riguardante gli adempimenti degli uffici dello stato civile nell'ambito delle prossime convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale e divorzio che verranno presentate agli uffici stessi.

Il contenuto della circolare n. 16/2014 sull'art. 6 del DL 132/2014

La [circolare in questione](#) dopo aver sintetizzato quella che è la nuova disciplina, si sofferma preliminarmente sugli adempimenti che dovranno essere resi dagli ufficiali di stato civile che si vedranno richiesti di annotare atti di separazione e divorzio non costituiti da provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria.

In primo luogo il Ministero chiarisce che **l'ufficiale di stato civile** non ha alcuna discrezionalità sulla registrazione di tali atti, poiché nel momento in cui viene richiesto di **procedere alla registrazione dei provvedimenti** di cui trattasi **deve** darvi necessariamente seguito. Sotto tale aspetto il Ministero precisa, inoltre, che **non è richiesta da parte dell'avvocato la presentazione di alcuna apposita istanza rivolta all'ufficiale di procedere alla registrazione** degli atti in questione.

Quanto all'individuazione dell'**ufficiale di stato civile competente** ad effettuare gli adempimenti in questione, ovvero l'ufficiale del **comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto**, il Ministero precisa che

il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire.

Da ultimo, considerate le modifiche che il [DL 132/2014](#) ha apportato alla legge sul divorzio per quanto riguarda il termine di decorrenza della separazione quale requisito per chiedere successivamente il divorzio stesso, il Ministero chiarisce che **gli effetti dei procedimenti di separazione attuati mediante la convenzione di negoziazione assistita decorreranno dalla "data certificata" apposta nella convenzione** stessa, così come trasmessa dall'avvocato rogante all'ufficiale di stato civile. «Tale data» prosegue il Ministero «è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati».

Lo stato del DDL di conversione del DL 132/2014

Preme ribadire che le disposizioni riguardanti la cd. *convenzione di negoziazione assistita da un avvocato in materia di famiglia*, oggetto della circolare in commento, sono contenute all'interno di un decreto legge ([art. 6, DL 132/2014](#)). Decreto legge che, per quel che riguarda tale disciplina, **è già entrato in vigore, ma ancora non è stato convertito.**

Nel precedente [post del 06/10/2014](#), avevamo evidenziato le possibili sorti delle disposizioni in esso contenute nell'ipotesi in cui l'iter di conversione del decreto non vada a buon fine.

E tali ipotesi risultano sempre più verosimili con il passare dei giorni, poiché nonostante l'emanazione della [circolare in questione](#), in **Commissione Giustizia al Senato** (ove attualmente si trova il DDL di conversione) sono stati presentati [numerosi emendamenti all'art. 6 del DL 132/2014, alcuni dei quali ne richiedono la totale soppressione.](#)

Allo stato nessuno di tali emendamenti risulta approvato ed il [relativo esame](#) avverrà probabilmente nella prossima seduta del 14 ottobre 2014, in attesa del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Dopo l'esame al Senato il testo del DDL di conversione passerà alla Camera e solo allora potremo avere effettiva contezza di quelle che saranno le sorti del "divorzio lampo": "divorzio lampo" perchè potrà essere concordato in termini brevi o "divorzio lampo" perchè la sua vigenza nel nostro ordinamento potrebbe avere la durata, appunto, di un lampo?

Documenti & materiali

Scarica il testo della [circolare n. 16/14 del Ministero della Giustizia](#)

Scarica il testo del [DL 132/2014, pubblicato in GU lo scorso 12/09/2014](#) (ad oggi non convertito)

Vedi gli [emendamenti all' art. 6 del DL 132/2014 in Commissione Giustizia Senato](#)

Riepilogo dei dati di download

- Titolo dell'articolo: Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato in materia di famiglia: i primi chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno

- Di: Avv. Claudia Gianotti
- Pubblicato il: 14/10/ 2014
- Su: Ragionando_weblog
- Indirizzo: <http://www.judicare.it/Ragionando/convenzione-negoziatore-assistita-da-un-avvocato-circolare-ministero-interno-claudia-gianotti/>

Potete citarlo così: *Avv. Claudia Gianotti, «Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato in materia di famiglia: i primi chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno», 14/10/2014, Ragionando_weblog, scaricabile da: <http://www.judicare.it/Ragionando/convenzione-negoziatore-assistita-da-un-avvocato-circolare-ministero-interno-claudia-gianotti/>*

[Divorzio breve e divorzio immediato: approvato in Commissione Giustizia al Senato il ddl sul divorzio breve](#)

di Avv. Daniela Gattoni - 21/11/2014

Dopo qualche mese di silenzio dalle nostre precedenti segnalazioni dedicate al tema (da ultimo con il [post dello scorso 15/05/2014](#)), torniamo oggi a parlare di divorzio breve.

Mercoledì sera, infatti, nella [seduta n. 164 tenutasi in Commissione Giustizia al Senato](#), è stato approvato il ddl sul divorzio breve, con [alcuni emendamenti](#) che comportano una significativa novità rispetto al testo uscito dal primo passaggio alla Camera: ci si riferisce all'introduzione del **cd."divorzio immediato"**.

Il nuovo istituto consente ai coniugi di richiedere, con ricorso congiunto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio **anche in assenza di separazione legale**, a condizione che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore a 26 anni non economicamente autosufficienti.

Un ulteriore emendamento approvato al Senato modifica il **dies a quo di decorrenza del termine utile** per proporre la domanda di divorzio: tale termine (12 mesi in caso di separazione giudiziale e 6 mesi nel caso di separazione consensuale o così trasformatasi) viene, infatti, fatto coincidere con l'avvenuta **comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale** in luogo della notifica della domanda della separazione, come previsto nella precedente versione passata alla Camera.

Risultano confermate, per il resto, le precedenti modifiche contenute nel [testo approvato alla Camera](#): in particolare, quella che fissa nel momento di adozione dell'ordinanza presidenziale (o della stessa udienza?) lo **scioglimento della comunione legale dei coniugi**, momento che nel caso di separazione consensuale (o nel caso di trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale) viene invece a coincidere con la sottoscrizione del verbale di udienza purché la separazione venga omologata.

La [seduta](#), conclusasi alle ore 21,05, ha comportato anche l'assorbimento dei ddl connessi (nn. [82](#), [811](#), [1233](#), [1234](#)) al testo base [ddl S.1504](#).

Non resta dunque che attendere la conclusione dell'ordinario iter parlamentare per conoscere la versione definitiva del testo di legge.

Riepilogo dei dati di download

- Titolo dell'articolo: Divorzio breve e divorzio immediato: approvato in Commissione Giustizia al Senato il ddl sul divorzio breve
- Di: Avv. Daniela Gattoni

- Pubblicato il: 21/11/ 2014
- Su: Ragionando_weblog
- Indirizzo: <http://www.judicare.it/Ragionando/divorzio-breve-immediato-daniela-gattoni/>

Potete citarlo così: *Avv. Daniela Gattoni, «Divorzio breve e divorzio immediato: approvato in Commissione Giustizia al Senato il ddl sul divorzio breve », 21/11/2014, Ragionando_weblog, scaricabile da: <http://www.judicare.it/Ragionando/divorzio-breve-immediato-daniela-gattoni/>*

[Incontro-confronto in tema di negoziazione assistita e 'nuovo' arbitrato: le slide](#)

di admin JD - 24/11/2014

Cari amici,

stamane, presso la nuova sede della Sala del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino si è tenuto l'incontro-confronto in materia di negoziazione assistita e 'nuovo arbitrato', così come introdotti dalla [L. 10/11/2014, n. 162](#), di conversione del [D.L. 12/09/2014, n. 132](#), recante «*misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*».

Molti dei partecipanti ci hanno chiesto la pubblicazione delle slide utilizzate durante tale incontro.

Le potete [scaricare da qui](#).

[Qui, invece, potete scaricare l'estratto della G.U.](#) del 10/11/2014, ove si trova pubblicato il testo coordinato del provvedimento normativo di cui sopra.

Buona lettura

Admin 8-)

Riepilogo dei dati di download

- Titolo dell'articolo: Incontro-confronto in tema di negoziazione assistita e 'nuovo' arbitrato: le slide
- Di: admin JD
- Pubblicato il: 24/11/ 2014
- Su: Ragionando_weblog
- Indirizzo: <http://www.judicare.it/Ragionando/incontro-negoziazione-assistita-arbitrato-daniela-gattoni-3/>

Potete citarlo così: admin JD, «*Incontro-confronto in tema di negoziazione assistita e 'nuovo' arbitrato: le slide*», 24/11/2014, Ragionando_weblog, scaricabile da: <http://www.judicare.it/Ragionando/incontro-negoziazione-assistita-arbitrato-daniela-gattoni-3/>

[Gli atti dell'incontro del 24/11/2014. Parte prima: la negoziazione assistita](#)

di Avv. Daniela Gattoni - 28/11/2014

La [L. 10/11/2014 n. 162](#) ha convertito, con modifiche, il [D.L. 12/09/2014 n. 132](#), contenente le c.d. **misure di degiurisdizionalizzazione** in materia civile, con cui, come noto è stato introdotto l'istituto, interessante, quanto complesso, della **negoziazione assistita**.

Con questo intervento, senza pretesa di completezza, si tenterà di dare sistematicità ad un istituto che, oltre che assolutamente nuovo per il nostro sistema giuridico, appare anche di difficile comprensione a causa della scarsa chiarezza e farraginosità della normativa che lo istituisce.

Sarà esclusa dall'esame, se non per meri accenni, la negoziazione assistita in materia familiare, poichè oggetto di un successivo intervento dedicato.

La definizione di negoziazione assistita

L'art. 2/1 c.,[L.cit.](#) testualmente dispone:

*la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un **accordo** mediante il quale le parti convengono di **cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia** tramite l'assistenza di **avvocati** iscritti all'albo....*

Da questa definizione si ricavano quelle che si possono considerare le **parole cardine** di questo nuovo istituto:

- 1) **controversia**, perché è il presupposto logico-giuridico necessario (non essendoci, diversamente, alcuna necessità di procedere a negoziazione assistita);
- 2) **accordo e cooperazione** in quanto l'istituto in discorso ha una forte connotazione negoziale (con tutto ciò che da questo, poi, deriva in termini di incidenza delle cause di invalidità relative, in particolare, ai vizi della volontà delle parti);
- 3) **buona fede e lealtà**, in quanto è un principio fondamentale più volte richiamato dalla normativa qui in esame, e dalla violazione del quale discendono specifici illeciti disciplinari a carico dell'avvocato;
- 4) **partecipazione necessaria dell'avvocato** (da una lettura della L. 162/2014 pare proprio che questo ruolo sia attribuito all'avvocato regolarmente iscritto all'albo, e non, dunque, ai praticanti avvocati, né ad una diversa figura professionale);
- 5) il tutto finalizzato al tentativo di raggiungere una **soluzione amichevole** della controversia.

Le tipologie di negoziazione assistita

L'oggetto della negoziazione assistita può essere solo un **diritto disponibile**. L'art. 2, lett. b) [L. 162/2014 cit.](#) esclude espressamente i **diritti indisponibili**, e le controversie di **lavoro**.

Le tipologie della negoziazione assistita possono essere distinte in:

- facoltativa;
- obbligatoria;
- familiare.

La negoziazione facoltativa

Quella **facoltativa** al momento in cui si scrive (27/11/2014), (insieme a quella **familiare**) è la negoziazione **in vigore**, mentre quella **obbligatoria** non lo è ancora, e lo diventerà solo decorsi 90 gg dalla pubblicazione della legge, e quindi, dal **10/2/2015**.

Come sopra anticipato, oggetto della negoziazione possono essere solo i **diritti disponibili**.

La negoziazione obbligatoria

La negoziazione, forse, più interessante e sicuramente più problematica è quella **obbligatoria (anche N.A.O.)** che, come detto, entrerà in vigore il 10/02/2015.

L'art. 3 [L. 162/2014 cit.](#) precisa che le controversie oggetto di negoziazione obbligatoria sono quelle «**in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti**», nonché quelle relative a «**domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme**», del valore non superiore a € 50.000,00.

La prima categoria di controversie (*risarcimento del danno da circolazione*) soggette alla N.A.O. non sembra porre particolari problemi interpretativi, se non, sotto il profilo della compatibilità di questa normativa con quella contenuta nella disciplina speciale in materia di R.C.A. che, come sappiamo, prevede **termini dilatori** che si pongono quale **condizione di proponibilità** della domanda giudiziale di risarcimento del danno.

Invece, rispetto alla seconda categoria di controversie (*domanda di pagamento somma*), forse qualche **problema interpretativo** sorge. A cominciare, infatti, dalla stessa **denominazione** usata dal legislatore, che appare generica ed idonea ad evocare praticamente ogni tipo di controversia, diversa dalla condanna ad un *facere*.

A ben pensarci, anche la stessa domanda risarcitoria per danni da circolazione stradale potrebbe qualificarsi quale domanda di pagamento somma e, dunque, potrebbe sembrare inclusa in questa categoria; poi, verosimilmente, si tenderà ad escluderla per essere essa contemplata in un'ipotesi a parte destinataria di normativa specifica, oltre che per i motivi che seguono.

Tuttavia, pur ferme le perplessità interpretative di cui sopra, i dati forniti dalla normativa e che ci possono aiutare a delimitare meglio questa seconda categoria di controversie, sono quello **quantitativo** (di valore non superiore a € 50.000,00) e quello **qualitativo**, determinato in negativo. Più chiaramente, il legislatore

espressamente precisa che questa seconda categoria di controversie è sottoposta alla N.A.O., ma ciò solo «fuori dei casi previsti dal periodo precedente (risarcimento danno) e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28», cioè, in altri termini, fuori dai casi di **mediazione obbligatoria**.

Negoziazione obbligatoria e Mediazione obbligatoria.

Ciò, dunque, porta a concludere che saranno sottoposte alla **negoziazione assistita obbligatoria**, le controversie in cui si avanza una domanda, a qualsiasi titolo, di pagamento di una somma di denaro (non superiore a € 50 mila), **diverse da quelle** sottoposte, **obbligatoriamente**, alla **mediazione**.

E quindi, diverse da quelle che vertono su: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Se la lettura del testo normativo è esatta, ci porta anche ad un'altra considerazione, e cioè che, dunque, non vi è **sovrapposizione** tra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione obbligatoria, perchè una specifica controversia sarà sottoposta ad una o all'altra condizione di procedibilità (oppure a nessuna perchè soggetta solo alla facoltativa), ma **non ad entrambe contemporaneamente**.

Oltre a ciò, sussiste, poi, una serie di **altre controversie**, che, direttamente o indirettamente, in relazione alla loro natura ed alla loro specialità, risultano comunque **escluse** (si vedano, ad esempio, quelle in materia di consumo escluse dall'art. 3/1 [L. 162/2014](#)).

Le eccezioni alla obbligatorietà

Così come la mediazione obbligatoria, anche la negoziazione assistita obbligatoria (N.A.O.), nell'ambito delle proprie materie, o meglio delle proprie controversie, prevede alcune **eccezioni**, ossia alcune ipotesi che sfuggono alla obbligatorietà dello svolgimento della procedura di negoziazione assistita.

Esse sono:

- il procedimento di **ingiunzione** (anche nella fase di opposizione);
- i procedimenti in **camera di consiglio**;
- i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'**esecuzione forzata**;
- i procedimenti *ex* **696 bis cpc**, ossia i procedimenti di consulenza tecnica preventiva finalizzati alla composizione della lite;
- le **azioni civili** in sede penale.

Fino a qui, l'elenco coincide con quello delle eccezioni previste anche per la mediazione obbligatoria.

Tuttavia, il parallelismo tra mediazione e negoziazione si ferma qui, perchè, a differenza della prima, nella seconda (cioè nella N.A.O.) non sono compresi tra le ipotesi sottratte alla condizione di procedibilità, il **procedimento di convalida di licenza o di sfratto**, ed i **procedimenti possessori**; il che, dunque, comporterà che le domande di pagamento di somma, non superiore a € 50 mila, vertenti in queste controversie, dovranno obbligatoriamente essere precedute dalla negoziazione assistita.

Oltre a queste ipotesi, inoltre, ai sensi dell'art. 3/7 comma [L. 162/2014](#), l'obbligatorietà della negoziazione assistita è anche esclusa nei procedimenti in cui la parte può stare **in giudizio personalmente**.

Ciò farebbe pensare, non solo alle cause il cui valore è inferiore a € 1.100,00 (art. 82/1 [CPC](#)), ma anche all'ipotesi in cui una delle parti coinvolte nella controversia sia un **avvocato** in quanto, ai sensi dell'art. 86 [CPC](#), potrebbe difendersi, appunto, in proprio.

Come opera la condizione di procedibilità?

Nelle ipotesi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria, e dunque, è **condizione di procedibilità**, il giudice (in modo analogo a quanto accade nelle ipotesi sottoposte alla mediazione obbligatoria), rilevato che non si è verificata la condizione, non sospende, nè interrompe il giudizio, ma rinvia ad altra udienza per consentire l'esperimento della procedura, se ancora non avviata (in questo caso fissa anche un termine entro il quale la parte deve provvedere ad avviarla), oppure, la sua conclusione, se avviata ma non conclusa.

Negoziazione familiare. Rinvio

Come anticipato, della negoziazione familiare si tratterà in un successivo intervento. La novità e la particolarità dell'istituto (già in vigore) destinato ad operare nell'ambito di controversie **separative, divorzili** ed in quelle di **modifica** di queste, richiede, infatti, un esame a ciò dedicato.

Qui ci si limiterà unicamente ad anticipare che l'istituto appare diverso da quello della negoziazione non-familiare di cui sopra si è trattato, e ciò, in primo luogo, perchè essa è solo **facoltativa** (non vi sono ipotesi obbligatorie). Ed inoltre, perchè, a differenza di quella, in questa, sembrerebbe che si possa vertere anche su **diritti indisponibili**, poichè risulta applicabile anche in presenza di figli minori. Verosimilmente, è questo il motivo per cui in essa è previsto una sorta di controllo (nulla osta / autorizzazione) da parte della Procura della Repubblica. Ma lo vedremo.

Gli atti

Il procedimento della negoziazione assistita è costituito da atti, che si possono definire, a formazione progressiva: **invito** a stipulare la convenzione di negoziazione; **convenzione di negoziazione**; ed, infine, **accordo negoziale**.

Dalla normativa si ricava la prescrizione di un **contenuto minimo** richiesto per i suddetti atti, fermo ciò, però, per il resto, e per quanto è dato comprendere, esso appare libero, in quanto, soprattutto la convenzione di negoziazione e l'accordo negoziale, frutto delle trattative negoziali svolte tra le parti coinvolte.

L'invito

Precisamente, per quanto riguarda l'**invito** a stipulare la negoziazione, l'art. 4 [L. 162/2014](#) richiede che esso specifichi l'**oggetto** per il quale si intende procedere a negoziazione assistita; che la **sottoscrizione**

della parte venga **autenticata** dal difensore; l'indicazione del **termine** che è normativamente previsto in 30 gg, ed infine, l'**avvertimento** che la mancata risposta all'invito o il rifiuto, potrà essere valutato (negativamente) dal giudice ai sensi dell'art. 642 [CPC](#) e dell'art. 96 [CPC](#) (ossia, in corso di causa, con la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo; oppure, in sede di sentenza, con la condanna ad una delle tre ipotesi di risarcimento del danno previste dall'art. 96 cpc rubricato "responsabilità aggravata").

La convenzione di negoziazione

Se l'invito verrà raccolto, si procederà allo svolgimento delle **trattative** tra le parti, allo scopo di individuare e concordare il contenuto della **convenzione di negoziazione**. Questa, per quanto è dato comprendere, in sostanza dovrebbe contenere le regole che disciplineranno il vivo della *negoziazione assistita*, cioè lo svolgimento delle successive trattative finalizzate per tentare di raggiungere l'accordo negoziale, cioè, dunque, quella soluzione amichevole da cui siamo partiti e di cui sopra.

Il contenuto normativamente richiesto per la convenzione di negoziazione è, ancora una volta, la specificazione dell'**oggetto** (su cui si svolgerà la negoziazione); la **durata** che avrà la negoziazione (che dovrà variare da un minimo di 1 mese ad un massimo di 3 mesi, con possibilità di proroga di 30 gg); la **sottoscrizione delle parti autenticata** ad opera dei loro difensori; e soprattutto, la **forma scritta** richiesta a pena di nullità.

Fermo questo contenuto, a parere di scrive, la convenzione potrà contenere la previsione di modalità specifiche di svolgimento delle trattative, come, per esempio, prevedere che esse si svolgano sempre alla presenza fisica delle parti, oppure prevedere esattamente il contrario, e cioè con la presenza dei soli difensori delle parti; oppure, ancora, prevedere che le trattative si svolgano solo per via telematica; o, ancora, che si svolgano solo oralmente; se procedere ad una sorta di verbalizzazione oppure no; se ammettere la presenza di collaboratori; se ammettere o no lo scambio tra le parti di documentazione; etc..

L'accordo negoziale

Se le trattative che seguono la convenzione di negoziazione risulteranno fruttuose, condurranno alla soluzione della controversia e, dunque, all'**accordo negoziale**. Anche per esso, il contenuto minimo previsto dal legislatore, sembra potersi individuare nella **sottoscrizione delle parti autenticata** dal difensore, e, molto importante, nella **certificazione di conformità** all'ordine pubblico ed alle norme imperative di legge, che dovrà rilasciare l'avvocato.

A differenza di quanto previsto nella mediazione (in cui, come noto, in mancanza di certificazione di conformità, sembra potersi rivolgere al Presidente del Tribunale che rilascerà con decreto una sorta di omologazione), nella negoziazione assistita, non è espressamente disciplinata l'ipotesi in cui la suddetta certificazione non venga rilasciata.

Un'altra differenza con quanto previsto in materia di mediazione è che in sede di negoziazione assistita, purtroppo, non sono state richiamate le speciali **agevolazioni fiscali** lì previste, per cui non sembra che ci si possa giovare di esse.

Il procedimento

Il procedimento di negoziazione assistita, quindi, potrà concludersi in modo **fruttuoso**, allorchè si raggiungerà sia l'accordo sul contenuto della convenzione di negoziazione, che l'accordo sulla soluzione amichevole della controversia; oppure, potrà avere un esito **infruttuoso**, allorchè non l'invito a negoziare verrà rifiutato espressamente; oppure non riceverà risposta alcuna entro il termine di 30 gg; oppure, pur raccolto l'invito, non si raggiungerà l'accordo né su l'uno, né sull'altro, di questi atti; oppure, il che è lo stesso, malgrado raggiunto l'accordo sul contenuto della convenzione, non si raggiungerà la soluzione amichevole della controversia.

Nell'ipotesi di **esito fruttuoso**, l'accordo negoziale raggiunto, munito del suo contenuto specifico, costituisce titolo per procedere all'iscrizione di **ipoteca giudiziale**; nonché **titolo esecutivo** per procedere all'**esecuzione forzata** nel caso di mancato adempimento spontaneo (in questo caso, però, l'esecuzione forzata dovrà essere preceduta da un **atto di precetto** che contenga la trascrizione integrale dell'accordo negoziale); oppure, ancora, per procedere alla **trascrizione** sui registri immobiliari, quando essa è richiesta dalla natura dell'accordo intervenuto, perché prevede, ad esempio, il trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile (in questo caso, però, all'atto dovrà aggiungersi l'autentica delle sottoscrizioni ad opera di pubblico ufficiale a ciò autorizzato).

Invece, nell'ipotesi di **esito infruttuoso**, è previsto il rilascio da parte degli avvocati della **certificazione di mancato accordo** (art. 4).

Il legislatore non dettaglia il contenuto di questa certificazione, per cui non è dato sapere se essa dovrà essere di mera presa d'atto del mancato raggiungimento dell'accordo (per rifiuto dell'invito, per mancata risposta, per mancato accordo), oppure potrà specificarne le ragioni. Ciò che, comunque, sembra di poter ritenere è che questa certificazione costituirà il presupposto, per il giudice, per poter effettuare la valutazione – negativa – della condotta pre-processuale delle parti coinvolte nella negoziazione, e così dunque per poter procedere all'eventuale applicazione degli artt. 642 e 96 [CPC](#), di cui sopra si è detto.

Gli illeciti

Si è anticipato sopra che la procedura di negoziazione assistita, prevede specifici obblighi a carico degli avvocati (ma anche delle parti), dalla violazione dei quali discendono responsabilità disciplinari e di natura amministrativa.

Illeciti disciplinari

Al momento del conferimento del mandato, l'avvocato ha uno specifico **dovere di informazione** nei confronti del cliente, circa la possibilità di esperire la procedura di negoziazione assistita. La violazione di questo dovere comporta illecito disciplinare (art. 2).

Costituisce illecito disciplinare anche l'**impugnazione dell'accordo negoziale** raggiunto (art. 5); o l'assunzione della qualifica di **arbitro** nella stessa controversia, oggetto di negoziazione assistita (evidentemente fallita), ma anche in quelle connesse (art. 9).

Infine, e forse più importante, costituisce illecito disciplinare la **violazione dell'obbligo di lealtà e di riservatezza** circa quanto riguarda la procedura di negoziazione assistita.

Questo obbligo di lealtà e riservatezza, che permea l'intera procedura, è molto forte e comporta il divieto di utilizzazione delle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nel corso della procedura di negoziazione assistita; e ciò si traduce anche nell'assenza di obbligo di testimoniare circa le dichiarazioni rese nel corso della procedura; ed infine, comporta l'estensione, in quanto compatibile, delle garanzie previste, in sede penale, dall'art. 103 [CPP](#) (in occasione di sequestro, ispezione e perquisizione), e dall'art. 200 [CPP](#) (segreto professionale).

Illeciti amministrativi

Infine, nella negoziazione assistita familiare è anche tipizzato e previsto, quale illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria (da € 2.000,00 a € 10.000,00), la **manomissione**, da parte dell'avvocato, dell'accordo negoziale raggiunto, munito delle certificazioni ivi richieste, all'**ufficiale di stato civile** (da trasmettere entro 10 gg - art. 6).

To be continued....

Nella seconda parte dell'articolo, di prossima pubblicazione, si tratterà dell'arbitrato.

Aggiornamenti all'articolo

[La seconda parte di questo articolo è stata pubblicata il giorno 01/12/2014.](#)

Riepilogo dei dati di download

- Titolo dell'articolo: Gli atti dell'incontro del 24/11/2014. Parte prima: la negoziazione assistita
- Di: Avv. Daniela Gattoni
- Pubblicato il: 28/11/ 2014
- Su: Ragionando_weblog
- Indirizzo: <http://www.judicere.it/Ragionando/negoziazione-assistita-arbitrato-daniela-gattoni/>

Potete citarlo così: Avv. Daniela Gattoni, «Gli atti dell'incontro del 24/11/2014. Parte prima: la negoziazione assistita», 28/11/2014, Ragionando_weblog, scaricabile da:
<http://www.judicere.it/Ragionando/negoziazione-assistita-arbitrato-daniela-gattoni/>

[Gli atti dell'incontro del 24/11/2014. Parte seconda: l'arbitrato](#)

di Avv. Daniela Gattoni - 01/12/2014

La [L. 10/11/2014 n. 162 ha convertito, con modifiche, il D.L. 12/09/2014 n. 132](#), contenente le c.d. **misure di degiurisdizionalizzazione in materia civile**, con cui, come noto è stato introdotto un nuovo tipo di **arbitrato**.

L'arbitrato come eliminazione dell'arretrato

La finalità dichiarata di questo tipo di arbitrato è quella di **eliminare** (si noti, non *ridurre*, ma *eliminare*) l'arretrato dei procedimenti civili.

Per realizzare questa speciale ed ottimistica finalità, tuttavia, è normativamente prevista la **collaborazione**, anche economica, **delle parti**, perché la causa pendente si sposterà dal giudice all'arbitro, solo se le parti coinvolte lo vorranno ed accetteranno di sostenerne anche i nuovi costi (compensi degli arbitri). Il che, già, porta a dubitare della sua stessa realizzabilità. Ma veniamo all'esame dell'istituto.

L'oggetto

Secondo la regolamentazione di questo istituto (rimessa esclusivamente ad un solo articolo, l'art. 1 [L. 162/2014 cit.](#)), sono suscettibili di arbitrato le **cause civili**, pendenti dinnanzi al **tribunale** o alla **corte d'appello**, purchè non trattenute in decisione, e purchè non vertenti su **diritti indisponibili**, o in materia di **previdenza e assistenza sociale**.

Il divieto del trasferimento della causa in sede arbitrale vige anche per le **cause di lavoro**, salvo che la controversia non verta su un diritto che trovi la propria fonte esclusiva nel contratto collettivo di lavoro e quest'ultimo abbia espressamente previsto la soluzione arbitrale; in tale, infatti, l'arbitrato sarà ammissibile.

Il procedimento

Come sopra anticipato, l'avvio del procedimento può essere dato solo con la collaborazione delle parti coinvolte nella causa civile pendente, e precisamente con un'**istanza congiunta**.

E' prevista una specifica ipotesi di **consenso presunto** al trasferimento dalla sede giudiziale alla sede arbitrale, ed è quella in cui una delle parti in causa sia un **ente pubblico** e la controversia, di valore **non superiore a € 50.000** verta su **responsabilità extracontrattuale o su pagamento di somma di denaro** (come si può constatare, quest'ultima – pagamento somma di valore non superiore a € 50.000 - è quella stessa tipologia di cause rispetto alla quale, in sede di negoziazione assistita, opera la condizione di procedibilità dell'esperimento obbligatorio della procedura).

In questo caso, dunque, trascorso inutilmente il termine di 30 gg dalla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale, il consenso della p.a. si presume.

L'istanza va inoltrata al giudice (tribunale o corte d'appello) il quale, verificata la sussistenza dei presupposti, **trasmetterà il fascicolo al Presidente dell'Ordine degli avvocati** territorialmente competente, ossia a quello del circondario ove egli (tribunale o la corte d'appello) ha sede.

La trasmissione fisica del fascicolo d'ufficio (ed anche dei fascicoli di parte? nulla dice la legge in merito), induce a ritenere che, dunque, **custode** di esso, quantomeno sino alla nomina degli arbitri, diventi il Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Ci si chiede, pertanto, se e come si attrezzeranno gli Ordini per la gestione del fascicolo, se dovranno creare una modalità di archiviazione di essi, se saranno tenuti a rilasciare le copie degli atti ivi contenuti, se richieste dalle parti, etc.

La nomina degli arbitri

La [L. 162/2014](#) non sembra lasciare molta **libertà** alle parti in ordine alla scelta degli arbitri.

In primo luogo, infatti, sembrerebbe che per la nomina di essi, si possa attingere solo all'**elenco** formato dagli avvocati, iscritti all'albo da più di cinque anni, che in pari tempo non abbiano riportato condanne definitive comportanti la sospensione, e che abbiano dato la loro disponibilità a tale nomina. Il che, dunque, porterebbe ad escludere la possibilità di nominare, quale arbitro, un professionista diverso da quelli inseriti nel citato elenco.

Dettaglio degno di nota è, inoltre, il fatto che, malgrado l'articolo in esame sia già oggi pienamente in vigore, tuttavia, per quanto concerne i **criteri di scelta dell'arbitro** e di assegnazione ad essi delle cause, per opera del Consiglio dell'Ordine, la norma faccia riferimento ad un **regolamento con decreto ministeriale** da emanare entro 90 gg dall'entrata in vigore della legge, che dovrà garantire l'assegnazione delle cause secondo le **competenze professionali** degli avvocati-arbitri, nonché la **rotazione** nell'assegnazione stessa, regolamento, tuttavia, che ad oggi in cui si scrive (30/11/2014) non risulta ancora emanato. Ci si domanda, quindi, come, nelle more, si regoleranno gli Ordini nell'assegnazione degli incarichi agli avvocati-arbitri, ed in particolare su quale base valuteranno le 'competenze professionali' di cui sopra.

Inoltre, il comma 2 del cit. art. 1 [L. cit.](#), dispone che quando il valore della controversia sia superiore a € 100.000, si debba procedere alla nomina di un **collegio arbitrale**, mentre si possa procedere alla nomina anche di **arbitro unico**, qualora vi sia consenso congiunto delle parti e sempre che la controversia sia di valore inferiore a € 100.000.

Il che, dunque, sembrerebbe escludere la possibilità di nominare arbitro unico per tutte le controversie di valore superiore a € 100.000.

Questa scelta del legislatore colpisce se solo si considera che i costi della procedura, che verosimilmente saranno maggiori se maggiore sarà il numero degli arbitri, graverà inevitabilmente sulle parti in causa.

La norma dispone che, una volta effettuato il trasferimento, la causa prosegue davanti agli arbitri e che sono salvi gli **effetti sostanziali e processuali** già prodotti davanti al giudice. Questa disposizione, apparentemente di semplice lettura, in realtà potrebbe non esserlo. Infatti, alla luce di ciò, ci si chiede se l'arbitro potrà, ad esempio, revocare o modificare l'ordinanza di ammissione delle prove.

Il procedimento, poi, è scandito secondo **termini normativamente stabiliti** (120 gg dall'accettazione del

mandato da parte degli arbitri, oltre un eventuale proroga di 30 gg.) entro cui dovrà essere pronunciato il lodo, dovendo in difetto, procedere alla **riassunzione** della causa, pena l'**estinzione** della stessa (si noti che, inspiegabilmente, ciò è quanto previsto per i giudizi pendenti avanti la Corte d'appello, mentre nulla sembra previsto per gli altri giudizi pendenti avanti al tribunale).

Conclusioni

Da questa sintetica disamina dell'istituto, sembra potersi concludere che si tratta di una procedura costretta in lacci e laccioli, peraltro, gravante, economicamente (ma non solo), sulle parti private coinvolte nel giudizio, e ciò, quindi, fa dubitare della riuscita di esso. Ma lo vedremo solo con il tempo.

Nota di richiami

[La prima parte di questo articolo è stata pubblicata il 28/11/2014.](#)

Riepilogo dei dati di download

- Titolo dell'articolo: Gli atti dell'incontro del 24/11/2014. Parte seconda: l'arbitrato
- Di: Avv. Daniela Gattoni
- Pubblicato il: 01/12/ 2014
- Su: Ragionando_weblog
- Indirizzo: <http://www.jusdicere.it/Ragionando/negoziazione-assistita-arbitrato-2-daniela-gattoni/>

Potete citarlo così: *Avv. Daniela Gattoni, «Gli atti dell'incontro del 24/11/2014. Parte seconda: l'arbitrato», 01/12/2014, Ragionando_weblog, scaricabile da:*
<http://www.jusdicere.it/Ragionando/negoziazione-assistita-arbitrato-2-daniela-gattoni/>

[La negoziazione assistita familiare](#)

di Avv. Daniela Gattoni - 17/12/2014

Come noto e già segnalato nei nostri precedenti articoli di questo blog, a seguito dell'entrata in vigore del [DL 12/09/2014 n. 132](#) (v. post del [13/09/2014](#) e del [06/10/2014](#)) successivamente convertito in [L. 10/11/2014 n. 162](#) (pubblicato su G.U. – Serie Generale n.261 del 10-11-2014) (v. [post dell'11/11/2014](#)), in funzione della c.d. degiurisdizionalizzazione delle controversie, sono stati introdotti nuovi istituti per l'**ambito civile 'comune'**: l'**arbitrato** e la **negoziazione assistita**; e ulteriori due nuovi istituti per l'**ambito civile familiare**: la **negoziazione assistita** e la **procedura semplificata avanti l'ufficiale di stato civile**.

Dell'**arbitrato** si è trattato nel nostro post del [28/11/2014](#), della **negoziazione assistita ordinaria** (cioè non familiare), si è trattato nel nostro post dell'[1/12/2014](#); qui si tratterà della **negoziazione assistita familiare**, rinviando, invece, al successivo post l'esame della **procedura semplificata** avanti l'ufficiale di stato civile.

La negoziazione assistita familiare

In primo luogo va ricordato che alla negoziazione assistita in ambito familiare (già attualmente in vigore), si ritiene debbano applicarsi le stesse **regole generali** dettate per la negoziazione assistita 'comune' (ex art. 2 e ss. L. 162/2014), purchè compatibili con la **disciplina speciale** espressamente prevista e contenuta nell'art. 6 L. 162/2014.

Va subito ricordato, inoltre, che essa opera in forma **solo facoltativa**, e dunque, mai obbligatoria, come invece è previsto in altri ambiti (risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti, e 'pagamenti somma' di valore non superiore a € 50.000) in cui assume la rilevanza di condizione di procedibilità.

L'oggetto

Questa tipologia di negoziazione assistita diverge da quella comune per l'**oggetto**, perchè esso può essere costituito solo dalle controversie esistenti tra i coniugi in sede di **separazione**, o di **divorzio**, o di **modifica** di questi procedimenti, e ciò anche se sono presenti **figli**, anche **minorenni**.

Il riferimento ai figli, anche minorenni, induce immediatamente a pensare ai **diritti indisponibili** (ogni volta che ci sia un figlio minorenne, o ad esso equiparato, cioè maggiorenne con gravi handicap, o non economicamente autosufficiente), con ciò, dunque, distinguendosi ancora una volta dalla negoziazione assistita comune in cui, come noto, l'oggetto può essere costituito solo da diritti **disponibili**.

L'assistenza dell'avvocato

Un'altra differenza con l'altro tipo di negoziazione assistita, è data dalla presenza (anche qui, **necessaria**) dell'**avvocato per parte**.

Ciò significa che, mentre in quella comune (non familiare), le parti (due o più), sembra possano essere

rappresentate anche solo da un **unico avvocato**, in ambito familiare, invece, **ciascuna parte** (e, dunque, i due coniugi) dovrà essere munito del proprio difensore.

La procedura

Sotto il profilo procedurale, anche qui, ci dovrà essere l'invito a stipulare la **convenzione** di negoziazione, e, successivamente, una volta concordata e stipulata questa, si procederà nello svolgimento delle trattative finalizzate al raggiungimento dell'**accordo**.

L'accordo, in questo caso, dovrà avere un **contenuto ulteriore e speciale** rispetto a quello della negoziazione assistita non familiare, poichè, infatti, in esso, gli avvocati oltre a quanto previsto per la negoziazione assistita comune, dovranno dare atto di avere svolto ulteriori **tre adempimenti**:

- 1) di avere **tentato la conciliazione** (si ritiene che ci si riferisca alla conciliazione personale dei coniugi, in modo analogo a quello che viene compiuto dal giudice in sede di udienza presidenziale *ex art. 708 C.P.C.*);
- 2) di avere informato le parti della possibilità di svolgere la **mediazione familiare**;
- 3) di avere informato le parti dell'importanza, per il figlio minore, di trascorrere **tempi adeguati** con ciascun genitore.

Nulla osta/autorizzazione della Procura della Repubblica

Una volta raggiunto l'accordo, esso va trasmesso alla Procura della Repubblica per riscuotere il **nulla osta** (in assenza di figli minori o ad essi equiparati), oppure, l'**autorizzazione** (in presenza di figli minori o ad essi equiparati).

Qui va subito chiarito che, nel primo caso, cioè in ipotesi di **assenza di figli**, qualora la Procura ritenga che non sussistano *'irregolarità'*, rilascerà il **nulla osta**; nel secondo caso, invece, cioè in ipotesi di **presenza di figli** (minori o equiparati), qualora ritenga che l'accordo raggiunto all'esito della negoziazione assistita, sia rispondente all'interesse dei figli, rilascerà l'**autorizzazione**, mentre, al contrario, se non lo riterrà rispondente all'interesse dei figli, **negherà l'autorizzazione** e trasmetterà il tutto, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale per la fissazione dell'udienza e, dunque, l'avvio della procedura giudiziale.

Non è dato sapere **come** la Procura della Repubblica **dovrà (e potrà) svolgere il richiesto accertamento** finalizzato all'emissione (o al suo diniego) del nulla osta o dell'autorizzazione, e ciò, anche in considerazione del fatto che, da parte dei difensori delle parti, non riceverà altro che il semplice accordo. Esso, in teoria, sarà sprovvisto di ogni altra documentazione (come ad esempio, anche solo le semplici denunce dei redditi, la cui trasmissione, infatti, non è prevista dalla normativa); ci si chiede, dunque, se dovrà/potrà consultare le banche dati (es. agenzia delle entrate, etc) o se dovrà limitarsi al semplice esame dell'accordo.

Altra considerazione discendente da quanto sopra, è che, secondo il dato normativo, la trasmissione al Presidente del Tribunale con la conseguente richiesta di fissazione dell'udienza del giudizio, in seguito al diniego dell'autorizzazione, sarà ipotizzabile **solo ed esclusivamente nell'ipotesi di coppia con figli** (minori o equiparati), con la conseguenza, dunque, che, invece, nella diversa ipotesi di assenza di figli, la Procura della Repubblica, potrà limitarsi a denegare il nulla osta e restituire gli atti alle parti.

Si nota che in ordine al **diniego di nulla osta**, non ne viene espressamente richiesta la **motivazione**, per cui, ci si chiede, come riusciranno le parti a regolarsi sulle modifiche da apportare all'accordo non assentito, se non conoscono le ragioni del denegato assenso.

Vale la pena segnalare che nell'ambito locale, la **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro**, in data 9/12/2014 ha emanato una [direttiva](#) per la regolamentazione del predetto istituto, in particolare per disciplinare i **tempi** e le **modalità** di trasmissione dell'accordo raggiunto, e del conseguente provvedimento della Procura (nulla osta/autorizzazione), tra i singoli uffici della Procura stessa (ufficio di ricezione, ufficio protocollo, Procuratore della Repubblica), e tra questi ed il difensore che richiede il provvedimento medesimo.

Trasmissione all'ufficiale dello stato civile

Infine, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 [L. 162/2014](#), una **copia autentica** dell'accordo raggiunto, munito del nulla osta/autorizzazione della Procura della Repubblica, a cura degli avvocati intervenuti, dovrà essere trasmesso all'Ufficiale dello stato civile entro **dieci giorni**, pena l'irrogazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 2000 a € 10.000.

Sotto questo profilo, alla luce delle modifiche apportate al decreto legge in fase di conversione, il Ministero dell'Interno, dopo la prima [circolare n. 16/2014](#), (riguardante gli adempimenti degli uffici dello stato civile nell'ambito delle convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato), ha diramato alle sedi territoriali delle Prefetture una [nuova circolare esplicativa datata 28/11/2014](#) (ed integrativa rispetto alla precedente) alla luce delle modifiche apportate al decreto in fase di conversione.

La circolare n. 19/2014 del 28/11/2014 del Ministero dell'Interno. Il D.M. 9/12/2014.

La [circolare n. 19/2014](#) in questione, emanata ad integrazione della precedente in materia [circolare n. 16/2014](#) già esaminata nell'[articolo del 14/10/2014](#), unitamente al [D.M. 09 dicembre 2014](#), emesso anch'esso in questi giorni, offre alcune precisazioni/chiarimenti, sia con riferimento alla negoziazione assistita familiare, che con riferimento alla procedura semplificata di separazione e divorzio, che, tuttavia, presentano notevoli criticità.

Per quanto attiene alla procedura di negoziazione assistita familiare disciplinata dall'art. 6 [D.L. 132/2014 cit.](#), le integrazioni delle indicazioni già fornite con la [circolare n. 16/2014](#), si sono rese necessarie alla luce delle modifiche introdotte in fase di conversione del decreto che hanno introdotto la possibilità per i coniugi di far ricorso a tale tipo di procedura **anche in presenza di figli minori** (o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero non economicamente indipendenti).

Dunque, a seguito di tale prevista possibilità (negoziiazione assistita anche in presenza di figli minori), il preventivo rilascio dell'autorizzazione (o del nulla osta?) da parte della Procura della Repubblica, sull'accordo, è stato espressamente considerato una **condizione necessaria** per poter procedere alla successiva trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile ai fini dell'**annotazione** (negli **atti di nascita** dei coniugi e nell'**atto di matrimonio**) e della **trascrizione** (nel regolamento di stato civile).

Inoltre, in conseguenza del fatto che, come sopra si è visto, nella negoziazione assistita familiare,

ciascuna parte dovrà essere munita di un avvocato (ulteriore novità, introdotta in fase di conversione del [decreto legge 132/2014](#) - «*almeno un avvocato per parte*») - ciò comporta, secondo la [circolare n. 19/2014](#), che per poter procedere al compimento degli adempimenti, la trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile dovrà essere compiuta da tutti gli avvocati incaricati.

Ricordando che in **difetto di trasmissione** entro il termine di dieci giorni, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria (da € 2.000 a € 10.000), ci si chiede se nel caso in cui solo un avvocato, tra quelli incaricati, abbia adempiuto alla trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile (e, dunque, lo scopo sia stato raggiunto), scatti comunque la sanzione a carico dell'avvocato che non abbia provveduto alla trasmissione dell'accordo o lo abbia fatto solo tardivamente.

Documenti & materiali

Scarica il testo della [circolare esplicativa datata 28/11/2014](#) del Ministero dell'Interno

Scarica il testo del [D.M. 09 dicembre 2014](#)

Scarica il testo del [DL 132/2014, pubblicato in GU lo scorso 12/09/2014](#) convertito in [L. 162/2014 – Serie Generale n.261 del 10-11-2014](#)

Scarica il testo del [Nota Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro in materia di negoziazione assistita familiare](#)

Riepilogo dei dati di download

- Titolo dell'articolo: La negoziazione assistita familiare
- Di: Avv. Daniela Gattoni
- Pubblicato il: 17/12/ 2014
- Su: Ragionando_weblog
- Indirizzo: <http://www.judicere.it/Ragionando/nuove-procedure-parte-prima-la-negoziazione-assistita-familiareavvdanielagattoni/>

Potete citarlo così: *Avv. Daniela Gattoni, «La negoziazione assistita familiare», 17/12/2014, Ragionando_weblog, scaricabile da: <http://www.judicere.it/Ragionando/nuove-procedure-parte-prima-la-negoziazione-assistita-familiareavvdanielagattoni/>*

[La procedura semplificata di separazione e divorzio avanti al Sindaco](#)

di Avv. Daniela Gattoni - 18/12/2014

Come noto con il [D.L. 12/09/2014, n. 132](#), come modificato con la legge di conversione [L. 10/11/2014, n. 162](#), tra gli altri, sono stati introdotti due importanti e nuovi istituti nell'ambito di famiglia: la **negoziante assistita familiare** (di cui si è trattato nel post del [17/12/2014](#)), e la c.d. **procedura semplificata di separazione o di divorzio da celebrarsi davanti al Sindaco** di cui si tenterà di trattare in questa sede.

Procedura semplificata di separazione o divorzio davanti al Sindaco

Questo istituto completamente nuovo per il nostro sistema giuridico, è regolato essenzialmente dall'art. 12 del [D.L. 132/2014](#), come modificato con la [L. 10/11/2014, n. 162](#), e prevede la possibilità per i coniugi di procedere alla **separazione** personale, al **divorzio**, ed alla **modifica** delle condizioni di separazione e divorzio, davanti al **Sindaco**, anziché al giudice, e senza l'assistenza dell'**avvocato** (che è, infatti, solo facoltativa).

I presupposti

Va precisato che detta procedura potrà essere avviata dai coniugi solo alle seguenti **condizioni**:

- 1) sussistenza di **consenso congiunto** dei coniugi (dunque, si dovrà trattare di separazione consensuale, divorzio congiunto, o accordo di entrambi per la modifica);
- 2) **assenza di figli** minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti (dunque, come si può constatare, non è esatto affermare che non devono sussistere figli per poter ricorrere a questa procedura, perchè sarà possibile farvi ricorso anche qualora siano presenti figli maggiorenni economicamente autosufficienti);
- 3) assenza di **«patti di trasferimento patrimoniale»**.

Il procedimento

Il procedimento è davvero piuttosto semplice, atteso che consiste nel rendere una **dichiarazione** (congiunta da parte dei coniugi), al Sindaco di voler procedere alla separazione, o al divorzio, e quest'ultimo si limiterà a raccogliere detta dichiarazione di volontà in un atto scritto che verrà sottoscritto immediatamente dalle parti, e poi a fissare un **nuovo incontro** (a non meno di 30 gg da quel momento) in cui i coniugi dovranno **confermare** (o meno) la propria volontà di procedere, come anticipato nel primo incontro.

E' importante precisare che quest'ultima riconvocazione (si ripete, a distanza di almeno 30 gg dalla prima) opera unicamente nel caso di **separazione** o di **divorzio**, e non, dunque, nell'ipotesi di **modifica** delle condizioni di esse, in cui, quindi, il procedimento si esaurirà in un solo incontro.

E' chiaro, quindi, che la riconvocazione ha lo scopo di consentire ai coniugi una **riflessione ponderata** sulla decisione di separarsi o di divorziare.

Importante anche sottolineare che il **termine** (ancora di tre anni), **per poter procedere al divorzio**, che, come noto, nelle procedure giudiziali decorre dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale, in questo procedimento decorrerà dalla prima comparizione dei coniugi avanti al Sindaco (sempre che, naturalmente, la volontà di separarsi venga poi confermata nel successivo incontro).

Perplexità e problemi

Questo modello di separazione/divorzio è certamente agile e molto economico per i coniugi, e, dunque, innegabilmente, si presenta come procedimento particolarmente 'appetibile'.

Tuttavia, pur non condividendo e prendendo le distanze da chi rifiuta questo nuovo procedimento solo perchè 'nuovo', non si può davvero tacere il fatto che esso presenta alcune **importanti criticità**.

Il coniuge più debole

Naturalmente, il primo problema che si pone l'avvocato coscienzioso è quello della tutela del **coniuge più debole** (donna o uomo che sia).

In questo procedimento, infatti, il coniuge più debole non può sperare di trovare alcuna protezione o tutela nel Sindaco, cui, infatti, la normativa in questione, di certo, non sembra conferire questo ruolo, ma una funzione di pubblico ufficiale che si limita a **raccogliere** le dichiarazioni di volontà ad egli manifestate, senza vagliarne il contenuto.

Sarebbe, dunque, senz'altro preferibile che, **prima** di ricorrere a questo procedimento semplificato, il coniuge si rivolgesse ad un **avvocato** quantomeno per avere contezza dei diritti cui, verosimilmente, rinuncia attivando il citato procedimento (assegno di mantenimento; assegnazione della casa coniugale; richiesta di addebito della separazione all'altro coniuge, con i conseguenti effetti; azioni risarcitorie nei confronti dell'altro coniuge; etc).

La procedura per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Altro problema di particolare importanza discende dalla non semplice **interpretazione** della norma, sopra richiamata, laddove essa precisa che «*l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale*» (art. 12/3 cit.).

La prima difficoltà che si incontra è quella di **raccordare** questa disposizione con quella, contenuta nella medesima norma (art. 12/3 cit.), secondo la quale, questo procedimento può essere utilizzato anche per procedere alla **modifica** delle condizioni di separazione o di divorzio.

Se, infatti, in questa procedura non è possibile introdurre disposizioni a contenuto patrimoniale, essa finisce per essere unicamente una procedura che produce un effetto sul vincolo matrimoniale, dunque, sullo **status di coniuge**.

Nè è possibile che si estenda a **disposizioni a contenuto non patrimoniale**, come, per esempio, quello dell'**affidamento dei figli**, perchè si è visto, che una delle condizioni per poter accedere a questa procedura è quella dell'assenza di figli minori (o ad essi equiparati).

I patti a contenuto patrimoniale

Inoltre, sotto altro profilo, qualcuno interpreta la disposizione appena vista secondo la quale «*l'accordo non può contenere patti di **trasferimento patrimoniale***» (art. 12/3 cit.), nel senso che nella dichiarazione di volontà che i coniugi rendono al Sindaco, non devono assolutamente essere presenti disposizioni a contenuto patrimoniale, spingendosi, in questo senso, fino ad escludere anche la stessa **rinuncia espressa** ad esse, e ciò, come scelta escludente ed incompatibile con ogni altra richiesta, anche separata, avente quel contenuto patrimoniale.

In sostanza, secondo questa impostazione, i coniugi che scelgono questa procedura, **implicitamente, tacitamente, rinunciano** a tutti i diritti di natura patrimoniale che avrebbero potuto vantare in sede giudiziale.

Il che, naturalmente, impedirà o comunque renderà molto difficile, farli valere solo in un secondo momento.

Altri, invece, ritengono che questa disposizione normativa (art. 12/3 cit.) debba essere interpretata nel senso che sia **priva di atti dispositivi di natura patrimoniale la dichiarazione** che i coniugi rendono al Sindaco, ma che ciò **non significhi** che essi atti dispositivi non possano essere compiuti separatamente dai coniugi.

In sostanza, dunque, i coniugi si separano (o divorziano) davanti al Sindaco, e, separatamente con **scrittura privata** regolamentano concordemente i loro diritti a contenuto patrimoniale, oppure, in mancanza di accordo, ciascuno di loro potrà **azionarsi giudizialmente** per far valere i propri diritti separativi o divorzili.

Questa seconda impostazione appare più interessante e forse anche più corretta rispetto al dettato normativo, atteso che, anche per chi scrive, non sembra potersi ritenere **implicitamente tacitamente rinunciato** quanto è già **escluso per legge**, ossia, quanto per legge non può costituire il contenuto della dichiarazione *de qua*.

Inoltre, sotto un altro profilo, la proposizione di una domanda giudiziale autonoma con cui si facciano valere diritti separativi o divorzili a contenuto patrimoniale, anche quando sia già intervenuta una pronuncia sullo *status* di coniuge, è quanto già analogamente accade ogni volta che, nel corso di un giudizio di separazione o di divorzio, il Tribunale pronuncia una **sentenza non definitiva** sullo stato di coniuge (o sul vincolo matrimoniale, nel caso di divorzio), per poi proseguire la causa per quanto concerne l'assegno di mantenimento e le altre disposizioni anche di natura patrimoniale.

In sostanza, dunque, non sembra potersi affermare che una volta esperita la procedura semplificata per separarsi o per divorziare davanti al Sindaco, sia poi precluso ai singoli coniugi di attivare la **negoiazione assistita familiare**, oppure di **azionarsi in giudizio**, per vedersi riconosciuto l'assegno di mantenimento o altro diritto a contenuto patrimoniale, discendente dal rapporto matrimoniale intercorso; così come non potrà considerarsi precluso un **separato accordo privato** tra essi (pur consapevoli, tuttavia, che una scrittura privata non potrà avere la speciale efficacia esecutiva di un provvedimento giudiziale, o di un accordo frutto di negoziazione assistita).

Documenti & materiali

Scarica il testo del [DL 132/2014, pubblicato in GU lo scorso 12/092014](#) convertito in [L. 162/2014 – Serie Generale n.261 del 10-11-2014](#)

Riepilogo dei dati di download

- Titolo dell'articolo: La procedura semplificata di separazione e divorzio avanti al Sindaco
- Di: Avv. Daniela Gattoni
- Pubblicato il: 18/12/ 2014
- Su: Ragionando_weblog
- Indirizzo: <http://www.judicare.it/Ragionando/la-procedura-semplificata-avanti-ufficiale-stato-civile-separazione-divorzio-avvdanielagattoni/>

Potete citarlo così: *Avv. Daniela Gattoni, «La procedura semplificata di separazione e divorzio avanti al Sindaco», 18/12/2014, Ragionando_weblog, scaricabile da: <http://www.judicare.it/Ragionando/la-procedura-semplificata-avanti-ufficiale-stato-civile-separazione-divorzio-avvdanielagattoni/>*

[Le indicazioni ministeriali sulla procedura semplificata di separazione e divorzio davanti al Sindaco](#)

di Avv. Daniela Gattoni - 19/12/2014

Nell'articolo del [17/12/2014](#) si è trattato della **procedura semplificata di separazione, divorzio e modifica** di essi, celebrata davanti al Sindaco, istituito introdotto dall'**art. 12** del [D.L. 12/09/2014, n. 132](#) (convertito con modifiche con la [L. 10/11/2014, n. 162](#)).

Vale la pena ora, porre l'attenzione sugli **atti ministeriali**, emanati in questi giorni, in attuazione ed a chiarimento anche del predetto nuovo istituto giuridico in esame.

Ci si riferisce, in particolare, alla [circolare esplicativa del 28/11/2014 n. 19](#) ed al [Decreto Ministeriale 09/12/2014](#).

Procedura semplificata di separazione o divorzio davanti al Sindaco

Per quanto riguarda questa procedura (come detto, regolata dall'art. 12 cit.), la [circolare esplicativa datata 28/11/2014](#) del Ministero dell'Interno offre una interpretazione, a dir poco restrittiva, per quanto concerne l'esclusione dei cd. «**patti di trasferimento patrimoniale**» dall'accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile (con l'assistenza facoltativa di un avvocato).

Il Ministero, infatti, si richiama alla **ratio di tale previsione normativa**, che individua

nell'intento di escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile,

ed in tale ottica, precisa, testualmente che

in assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti

Alla luce di quanto sopra, dunque, dovranno ritenersi **esclusi** anche i **trasferimenti immobiliari** e qualunque altra «*utilità economica*» tra i coniugi.

Si segnala anche che la [circolare in commento](#) richiede per la conclusione dell'accordo - in considerazione del fatto che non possono far ricorso a tale procedura i nuclei familiari in cui vi siano figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, ovvero non economicamente autosufficienti - che l'ufficiale di stato civile acquisisca dai coniugi, o **anche da uno solo di essi**, adeguata dichiarazione circa l'**assenza di figli** e che, comunque, disponga gli idonei controlli.

In relazione poi alla possibilità per i coniugi di farsi **assistere facoltativamente da un avvocato**, preme evidenziare che di tale attività eventualmente resa dal legale, prosegue la circolare, «è **necessario dar conto nell'atto che l'ufficiale dovrà redigere**».

Inoltre, la [circolare](#) in esame precisa che, in ogni caso, l'avvocato non ha un potere sostitutivo e di rappresentanza rispetto al proprio assistito, nella dichiarazione da rendere al Sindaco. Infatti, testualmente è detto che:

*l'opera professionale dell'avvocato non è qualificata dalla norma in termini di **rappresentanza** e, pertanto, stante il correlato carattere personale della dichiarazione di ciascuno dei coniugi, l'avvocato non può sostituire davanti all'ufficiale la parte assistita.*

Altra precisazione riguarda la **redazione dell'accordo** da parte del Sindaco, il quale deve procedervi "senza indugio", stando alla lettera della norma, **immediatamente dopo** il ricevimento delle **dichiarazioni di volontà** da parte dei coniugi, circa la volontà di separarsi o divorziare.

Va anche segnalato che, secondo la [circolare n. 19/2014](#), anche quando l'accordo iniziale dei coniugi non venga confermato al successivo incontro (da uno o da entrambi dei coniugi), il Sindaco deve ugualmente procedere all'**iscrizione di esso sui registri dello stato civile**, dando conto della **mancata conferma**.

E' prevista la **comunicazione** da parte dell'ufficio dello stato civile alla **cancelleria del Tribunale** avanti al quale pende eventualmente il giudizio instaurato in precedenza di separazione o di divorzio, e ciò, all'evidenza, affinché il giudice possa prenderne atto ed emettere i conseguenti provvedimenti estintivi del giudizio medesimo.

Molto brevemente, per quanto riguarda il [D.M. 09/12/2014](#), ci si limita ad evidenziare che contiene le varie **formule** che l'ufficiale di stato civile dovrà utilizzare, a seconda dei casi, nelle iscrizioni e nelle trascrizioni sui registri; oltre che nelle annotazioni sugli atti di nascita e di matrimonio.

Ultima nota: colpisce e lascia perplessi l'uso sostanzialmente improprio che il Ministero fa delle espressioni tecnico-giuridiche delle procedure introdotte dal più volte citato [D.L. 12/09/2014, n. 132](#). Per esempio, a proposito delle **formule** da utilizzarsi a cura dell'ufficiale di stato civile, (**formula 138-bis**), il D.M. si riferisce espressamente alla «**annotazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita**», laddove, invece, l'atto suscettibile di annotazione sarà, semmai, l'**accordo** raggiunto dalle parti a seguito di negoziazione assistita, e non già la **convenzione** che, per quanto si è compreso studiando questo nuovo istituto, nulla dispone in ordine ai diritti contesi, perchè si limita a prevedere unicamente le regole che le

parti si impegnano a seguire nella conduzione delle trattative volte a raggiungere l'accordo, questo s'è risolutivo del diritto conteso.

Documenti & materiali

Scarica il testo della [circolare esplicativa datata 28/11/2014](#) del Ministero dell'Interno

Scarica il testo del [D.M. 09 dicembre 2014](#)

Scarica il testo del [D.L. 12/09/2014, n. 132](#)

Scarica il testo della [L. 10/11/2014, n. 162](#)

Riepilogo dei dati di download

- Titolo dell'articolo: Le indicazioni ministeriali sulla procedura semplificata di separazione e divorzio davanti al Sindaco
- Di: Avv. Daniela Gattoni
- Pubblicato il: 19/12/ 2014
- Su: Ragionando_weblog
- Indirizzo: <http://www.judicare.it/Ragionando/indicazioni-ministeriale-divorzi-separazioni-sindaco-daniela-gattoni/>

Potete citarlo così: *Avv. Daniela Gattoni, «Le indicazioni ministeriali sulla procedura semplificata di separazione e divorzio davanti al Sindaco», 19/12/2014, Ragionando_weblog, scaricabile da: <http://www.judicare.it/Ragionando/indicazioni-ministeriale-divorzi-separazioni-sindaco-daniela-gattoni/>*

Gli speciali di Ragionando

edizione del 03/01/2015

potete utilizzare il materiale qui contenuto a condizione di citarne la fonte, così come indicato al termine di ciascun articolo

(Ragionando è un prodotto Jusdicere)